

VOLONTARI e DIPENDENTI

Lavoratori degli ETS: diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale (o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria).

RAPPORTI di LAVORO

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti:
max rapporto 1/8

Ai fini del rapporto rileva la retribuzione annua lorda
Il parametro utilizzato dev'essere indicato nel bilancio sociale

In mancanza di quest'ultimo, nella relazione di missione
(che illustra poste di bilancio, andamento economico e finanziario
dell'ente nonché le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie)

VOLONTARIO

*“Il volontario è una persona che, **per sua libera scelta**, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche **per il tramite di un ente del Terzo settore**, mettendo a disposizione il **proprio tempo** e le **proprie capacità** per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in **modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per **fini di solidarietà**”*
(art. 17, comma 2, del Codice del Terzo Settore).

NB - L'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni non si considera volontario

ESCLUSIONI

La disciplina in esame non si applica:

- agli operatori del Servizio civile universale
- al personale volontario della coop. internazionale allo sviluppo
- agli operatori del Soccorso alpino (L. 21.3.2001, n. 74)

INCOMPATIBILITA'

La figura del volontario è incompatibile con:

- qualsiasi forma di rapporto di **lavoro subordinato**;
- qualsiasi forma di rapporto di **lavoro autonomo**;
- **ogni altro rapporto di lavoro retribuito**,

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

INCOMPATIBILITA'

Tale norma non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni:

- ex art. 76, L. 5.3.2001, n. 7 (Prov. BZ)
- ex. Art. 55-bis, L. 19.7.1990, n. 23 (Prov. TN)

continua VOLONTARIO

Il volontario non può essere retribuito
“in alcun modo”,
neppure dal beneficiario

VOLONTARIO – RIMBORSO SPESE

E' ammesso soltanto per le spese:

- **effettivamente sostenute**;
- **documentate**,

per l'attività prestata, nei limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'ente.

NB - Sono **vietati i rimborsi spese forfettari**.

Autocertificazione - Il rimborso può avvenire dietro presentazione da parte del volontario di un'autocertificazione, ma solo per le spese di importo massimo di:

- **10 euro giornalieri**;
- **150 euro mensili**.

L'autocertificazione, tuttavia, è sufficiente solo qualora l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Donazione di sangue e di organi - L'autocertificazione non è ammessa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

VOLONTARI - ADEMPIMENTI dell'ENTE

L'ente che si avvalga di volontari è tenuto a:

- **iscriverli in un apposito registro**; tale obbligo, peraltro, sussiste soltanto per i volontari che svolgono la loro **attività “in modo non occasionale”**;
- **assicurarli contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la **responsabilità civile verso i terzi**.

NB –

1. Con apposito decreto saranno individuati *“meccanismi assicurativi semplificati”*, nonché disciplinati i relativi controlli.
2. In presenza di convenzioni con la Pubblica amministrazione, i costi relativi all'assicurazione sono a carico di quest'ultima.

VOLONTARI - ADEMPIMENTI dell'ENTE

L'ente che si avvalga di volontari è tenuto a:

- **iscriverli in un apposito registro**; tale obbligo, peraltro, sussiste soltanto per i volontari che svolgono la loro **attività “in modo non occasionale”**;
- **assicurarli contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la **responsabilità civile verso i terzi**.

NB –

1. Con apposito decreto saranno individuati *“meccanismi assicurativi semplificati”*, nonché disciplinati i relativi controlli.
2. In presenza di convenzioni con la Pubblica amministrazione, i costi relativi all'assicurazione sono a carico di quest'ultima.

REGISTRO dei VOLONTARI

Tutti gli ETS che si avvalgono dell'opera di volontari non occasionali sono tenuti a iscriverli in un apposito registro.

Modalità di tenuta del registro

In assenza del Dm attuativo del Codice del Terzo settore, si applica il Dm 14.2.1992 (emanato in attuazione dell'art. 4, L. 266/1991), che prevede:

- l'istituzione di un registro dei volontari;
 - la numerazione progressiva delle pagine;
 - la bollatura in ogni pagina;
 - l'apposizione della dichiarazione da parte dell'autorità che ha bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
- La mancata espressa disposizione nel Codice del Terzo settore dell'obbligo di numerare e bollare
- le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari.
- Obbligo assicurativo: tuttora in essere; esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Nota Min.Lavoro 28.5.2021, n. 7180).